

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNAMO, ABBONDANZIERI, BATTAGLIA, BENVENUTO, CHIAROMONTE, DAMERI, DE LUCA, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, FILIPPESCHI, GIACCO, GRIGNAFFINI, LABATE, MARAN, PAOLA MARIANI, MARTELLA, MOTTA, NIEDDU, PENNACCHI, PETRELLA, PIGLIONICA, PISA, PISTONE, POLLASTRINI, RANIERI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SINISCALCHI, SUSINI, ZANOTTI

Istituzione del servizio di ristorazione differenziata nelle mense delle pubbliche amministrazioni dello Stato per intolleranti e allergici agli alimenti

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGGI! — Sono moltissimi gli italiani che soffrono di intolleranze alimentari, che colpiscono uomini e donne fin dalla più tenera età. Pur non esistendo dati ufficiali, si stima che la percentuale degli italiani colpiti da varie forme di intolleranza alimentare oscilli fra il 10 ed il 20 per cento. Vanno comprese, in questa percentuale, varie tipologie di intolleranza: quelle che non consentono il consumo di prodotti in cui siano presenti glutine, proteine del latte o altri prodotti comunque

importanti per l'integrazione della dieta, come uova, pesce, soia, fragole, eccetera; o quelle intolleranze causate da disordini metabolici, come diabete e dislipidemie.

Tali intolleranze comportano svariati problemi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fornirsi degli alimenti adatti, soprattutto in mense scolastiche, aziendali o universitarie, che nella maggior parte dei casi non sono attrezzate per fornire pasti diversificati per chi presenta queste patologie. I problemi connessi

all'alimentazione, allorché riguardano soprattutto i bambini in età scolastica, causano spesso disagi e discriminazioni con ripercussioni negative sullo stato psicofisico dei soggetti. Un bambino che non può usufruire del servizio mensa come gli altri suoi amici perché la scuola non prevede un servizio di refezione differenziato è un bambino che può avere grosse difficoltà nella vita di relazione, vivendo l'intolleranza di cui soffre come un *handicap*. E questo vale anche per chi soffre delle intolleranze alimentari in età adulta.

La presente proposta di legge interviene quindi su un aspetto affatto marginale della vita di coloro che sono colpiti da intolleranze alimentari, prescrivendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, le scuole, le università, le regioni, le province

ed i comuni di prevedere nei servizi mensa, offerti direttamente o indirettamente, diete differenziate per i soggetti che per un motivo o per l'altro non possono seguire una dieta alimentare comune e che intendono comunque usufruire del servizio mensa.

Si tratta, come è facilmente intuibile, di una proposta di legge che, se approvata, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato né per gli enti chiamati a rispettarla e che, tuttavia, sarebbe una grande conquista civile per tutti, non solo per gli affetti da celiachia, diabete o altri tipi di intolleranza. Ma, soprattutto, sarebbe un ulteriore modo per mettere in pratica quegli articoli della nostra Costituzione che sanciscono l'uguaglianza (articolo 3) e il diritto alla salute (articolo 32).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni, le università, gli istituti scolastici, le regioni e gli enti locali che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti o a studenti e alunni sono obbligati a prevedere la possibilità di fornire pasti differenziati ai soggetti che hanno problemi connessi all'alimentazione.

ART. 2.

1. La ristorazione differenziata in tutti i servizi mensa può essere effettuata da terzi, purché offrano la totale garanzia della qualità del prodotto ed abbiano le competenze specifiche per la preparazione degli alimenti specificamente richiesti.

2. Nei casi in cui il servizio mensa è assicurato dall'ente, lo stesso dovrà garantire la presenza di personale esperto per la preparazione di pasti ed alimenti specifici.

ART. 3.

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1 interessato all'espletamento di un servizio mensa acquisisce tutte le specifiche richieste di ristorazione differenziata da parte di soggetti intolleranti o allergici e ne dà comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. È istituito l'Osservatorio nazionale sui problemi delle intolleranze e delle allergie alimentari e degli altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata nei servizi mensa.

2. L'osservatorio è costituito da sette membri, di cui due designati rispettivamente, dal Ministero della sanità e dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e cinque designati da organizzazioni e associazioni iscritte regolarmente nel registro regionale del volontariato.

ART. 5.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 4 è coordinato dall'esperto designato dal Ministero della sanità e dovrà essere costituito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un mese dalla sua istituzione, l'Osservatorio provvede alla stesura di protocolli per i singoli alimenti, nei quali sono indicati, con una scheda tecnica, i requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.

3. L'Osservatorio compie ispezioni presso i servizi mensa per verificarne il rispetto dei protocolli.

4. Il mancato rispetto dei protocolli di cui al comma 2 comporta l'immediata sospensione dell'erogazione dei pasti differenziati e il successivo scioglimento del contratto relativo all'intero servizio mensa.

ART. 6.

1. I fornitori del servizio mensa con relativa ristorazione differenziata assicurano sempre la presenza nel menu delle equivalenti pietanze reperibili sul mercato previste per gli intolleranti agli alimenti. Potranno ricorrere a pietanze alternative solo nei casi in cui il mercato non offre soluzioni simili a quelle della ristorazione comune.

